

Magistrati e “carriera”: ritrovare l'orgoglio delle funzioni "ordinarie"

Gianfranco Gilardi

Sommario: 1. *Gli incontri all'hotel Champagne e la bufera che ha investito la magistratura.* - 2. *La necessità di un cambio di passo e di un profondo ripensamento.* - 3. *Le proposte di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura.* - 4. *Contrastare il carrierismo.* - 5. *Il recupero dell'etica professionale e la necessità di una responsabilizzazione collettiva.*

1. Gli incontri all'hotel Champagne e la bufera che ha investito la magistratura.

Il mondo giudiziario è attraversato da una tempesta che rischia di sconvolgere non soltanto l'assetto istituzionale e gli organi del governo autonomo della magistratura, ma l'esercizio stesso della giurisdizione, alterandone il funzionamento ed incidendo sul principio cardine del nostro sistema costituzionale che vuole il giudice soggetto solo alla legge.

I gravi eventi balzati alle cronache nel maggio del 2019 (eventi che, in base ad indagini in corso, vedono coinvolti in vicende corruttive e/o in accordi extraistituzionali per la nomina dei vertici delle Procure della Repubblica di Roma e di Perugia alcuni magistrati, uno dei quali ex-componente del CSM ed ex-presidente dell'ANM, altri cinque componenti del CSM e un sesto magistrato in aspettativa, attualmente deputato in Parlamento)¹ ed il successivo allargarsi dello scandalo determinato dalla pubblicazione di intercettazioni e di *chat* anche private

¹ Le vicende di cui si sta parlando hanno portato, com'è noto, alle dimissioni dal CSM dei consiglieri coinvolti; alla sospensione dallo stipendio e dalle funzioni dell'ex presidente dell'ANM, raggiunto anche da una delibera di espulsione dall'ANM in data 20 giugno 2020; al pensionamento anticipato del Procuratore generale della Cassazione in carica al momento dell'esplosione dello scandalo ed all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti - allo stato - di altri 10 magistrati, ivi compreso Cosimo Maria Ferri (in aspettativa in quanto deputato) relativamente al quale la Procura generale ha formulato istanza al Csm affinché sia richiesta alla Camera l'autorizzazione per l'utilizzo delle intercettazioni che lo riguardano.

(con un'amplificazione mediatica cui ha contribuito in modo rilevante proprio uno dei principali coinvolti nelle gravi vicende, presentatosi in alcune trasmissioni televisive come il testimonial del "così fan tutti", quasi che la generalizzazione possa in qualche modo alleggerire le responsabilità individuali) hanno dato origine ad un'ondata di riprovazione che ha investito la composizione ed i modi di funzionamento del CSM, le "correnti" ed il "correntismo" presenti nella magistratura², l'associazionismo e lo stesso ordine giudiziario, descritto come se fosse sommerso da un "mare di melma"³.

In un clima quanto mai concitato, che ha portato ad auspicare e sollecitare lo scioglimento delle "correnti" e della stessa ANM, ed in un contesto in cui - come ha sottolineato lo stesso Presidente della Repubblica il 18 giugno 2020⁴ - alla giustificata indignazione si sono uniti attacchi strumentalmente rivolti a porre in discussione l'irrinunciabile indipendenza della magistratura, hanno ripreso vigore proposte anche stravaganti⁵ di modifica dell'assetto costituzionale del CSM, della composizione del suo organo disciplinare⁶, di separazione delle carriere e

² Ferma la realtà del "correntismo" e dei suoi aspetti degenerativi, da contrastare nel modo più deciso, nel sistema messo a nudo dallo scandalo Palamara-Lotti-Ferri emerge che << i manovratori appartenevano a due soli gruppi associativi>> e che << i due principali candidati alla Procura di Roma aderivano alla stessa corrente, sì che la scelta dell'uno o dell'altro non era legata all'appartenenza correntizia ma, in modo ancor meno nobile, alla ritenuta maggiore o minor duttilità nella gestione di indagini eccellenti>> (così L. Pepino, *La magistratura e il suo Consiglio superiore*, in *Questione Giustizia*, 12 novembre 2019).

³ P. Mieli, *Le correnti dei magistrati e la giustizia rimossa*, in *Corriere della sera*, 5 giugno 2020.

⁴ Nel discorso di commemorazione di Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Guido Galli e Mario Amato, vittime del terrorismo nel 1980, e di Gaetano Costa e Rosario Livatino, assassinati dalla mafia rispettivamente nel 1980 e nel 1990.

Il Capo dello Stato era già intervenuto con parole severe e preoccupate nella seduta plenaria del CSM del 21 giugno 2020 osservando come l'inchiesta in corso a Perugia avesse "**disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile**", un "**coacervo di manovre nascoste, di tentativi di screditare altri magistrati, di millantata influenza, di pretesa di orientare inchieste e condizionare gli eventi, di convinzione di poter manovrare il CSM, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere dello Stato**" che avevano prodotto **conseguenze "gravemente negative per il prestigio e per l'autorevolezza"** non soltanto del Consiglio ma "**dell'intero Ordine Giudiziario**" e che imponevano di voltar pagina sia sul piano dei comportamenti sia su quello degli interventi normativi.

⁵ Cfr. per riferimenti E Bruti Liberati, *Quale sistema elettorale per quale Csm*, in *Giustizia insieme*, 18 giugno 2020 <https://www.giustiziainsieme.it/it/ordinamento-giudiziario/1175-qual-e-sistema-elettorale-per-qual-csm>

⁶ Una delle proposte contenute nel documento "Lettera 150" (*Lo Spiffero*, 11 giugno 2020), firmato tra gli altri dall'ex procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio con l'obiettivo di superare <<la degenerazione correntizia e la politicizzazione della magistratura>> e di creare un antidoto alla <<giustizia domestica>>, prevede la devoluzione alla Corte costituzionale del giudizio relativo alle

di associazioni separate per i giudici e per i P.M., di incompatibilità tra incarichi politici e (successivo) esercizio delle funzioni giudiziarie, di criteri di priorità nella trattazione degli affari giudiziari anche con superamento del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

E in realtà, <<basta far passare l'idea che la magistratura è una vergognosa congrega di corruttela e, soprattutto, di "politicizzazione" per rendere non credibile tutta la sua azione ...e persino per negare i fatti accertati dalla magistratura, nel passato, nel presente e nel futuro>>⁷.

2. La necessità di un cambio di passo e di un profondo ripensamento.

Investita da questa bufera, la magistratura sembra incapace di avvertire i veri pericoli che vi si nascondono e di esprimere un proprio orientamento, dilaniata com'è da divisioni interne, da contrasti vecchi e nuovi, da "rese dei conti" in cui sugli atteggiamenti e sulla volontà di riscatto sembra prevalere un clima di liquidazione del passato, dell'associazionismo giudiziario, dell'autogoverno, della storia stessa della magistratura, con una nuova ed arbitraria demarcazione tra quanti si attribuiscono la patente di "puri" e "giusti", da una parte, e tutti gli altri, accumulati dai primi in uno sprezzante giudizio di disvalore derivante dall'appartenenza al "sistema correntizio". E nella perdita di ogni limite quanto all'uso del linguaggio, non si è esitato a definire i gruppi associativi quali associazioni private che - <<ree di comportamenti criminosi e criminogeni>> - avrebbero <<occupato militarmente>> le istituzioni, né a definire l'ANM come un'<<anomalia>> della democrazia, paragonandola ad una <<consorteria mafiosa>> e ad una <<loggia massonica>>. In un crescendo di accuse sempre più accese e incontrollate, non solo è scomparso il senso della misura (al punto che l'adesione, passata e presente, ad un qualche gruppo associativo, il rivestimento di un ruolo nell'ANM, lo svolgimento stesso di un incarico direttivo o semidirettivo vengono bollati automaticamente come

sentenze disciplinari impugnate dal ministro della Giustizia. Anche L. Violante, *Perché serve un altro Csm*, in *La Repubblica*, 20 giugno 2020, ha proposto di demandare ad un'Alta Corte competente per gli illeciti disciplinari di tutte le magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare) le funzioni disciplinari nonché quella di giudice dell'impugnazione riguardo ai provvedimenti del Csm e degli organi di governo interno di tutte le altre magistrature.

⁷ Così V. Zagrebelsky, *La resa dei conti e la reazione della magistratura*, in *Giustizia insieme*, 15 giugno 2020 <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/1161-la-resa-dei-conti-e-la-reazione-della-magistratura-di-vladimiro-zagrebelsky>

proiezione del deprecato sistema di degenerazione “correntizia”) ma è scomparsa o è rimasta nell’ombra ogni altra discussione intorno alla qualità della giustizia ed all’effettività del suo funzionamento: fattori fondamentali per quella aspirazione alla “certezza del diritto” cui ha fatto richiamo il capo dello Stato nel discorso commemorativo del 18 giugno 2020.

Indubbiamente, le gravi vicende cui si è fatto riferimento⁸ investono un terreno più ampio delle responsabilità individuali ed impongono un profondo ripensamento all’interno delle correnti e dell’associazionismo giudiziario, richiedendo (non meri proclami e generici richiami al senso di responsabilità, ma) interventi specifici e concreti. Per riprendere le parole del Capo dello Stato, <<la documentazione raccolta dalla Procura della Repubblica di Perugia...sembra presentare l'immagine di una magistratura china su stessa, preoccupata di costruire consensi a uso interno, finalizzati all'attribuzione di incarichi>> e <<fa intravedere un'ampia diffusione della grave distorsione sviluppatasi intorno ai criteri e alle decisioni di vari adempimenti nel governo autonomo della magistratura>>. La necessità e l’urgenza di superare la <<modestia etica>> emersa dalle carte dell’inchiesta, impongono <<di dimostrare, con coraggio, di voler superare ogni degenerazione del sistema delle correnti per perseguire autenticamente l'interesse generale ad avere una giustizia efficiente e credibile>>; e nel sottolineare l’esigenza di <<porre attenzione critica sul ruolo e sull'utilità stessa delle correnti interne alla vita associativa dei magistrati>>, egli ha sollecitato l’impegno della magistratura <<a recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini, così gravemente messe in dubbio da recenti fatti di cronaca>> .

3. Le proposte di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura.

La necessità e l’urgenza di intraprendere un percorso che vada in questa direzione (un’urgenza che ha fatto passare in secondo piano la disinvolta e calcolata diffusione del contenuto di pezzi di intercettazioni

⁸Nel ricordare altri passaggi della storia dell’autogoverno giudiziario legati alla <<questione morale>>, L. Pepino (*La magistratura e il suo Consiglio superiore*, in *Questione Giustizia*, cit.) non manca di sottolineare che la vicenda attuale è tanto grave da renderla <<assimilabile, per drammaticità, solo a quella del 1983, quando fu necessario un duro e irrituale intervento del presidente della Repubblica Pertini per salvare il Consiglio dallo scioglimento sollecitato dal procuratore di Roma Gallucci nel corso delle indagini per il cosiddetto scandalo dei cappuccini>>.

ed il dilagare di “processi di piazza”) implica la consapevolezza che la vera posta in gioco è la magistratura come istituzione della democrazia e, con essa, l’indipendenza nell’esercizio della giurisdizione⁹, e richiede come condizione preliminare che anche tra i magistrati¹⁰ sia abbondato il clima di scontro in atto che sembra vedere tutti contro tutti. Il fine - auspicabilmente comune - di adottare i rimedi necessari per recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini, nell’unico interesse della giustizia, deve essere perseguito per il tramite di una dialettica serrata e se del caso anche aspra ma serena, costruttiva, imparziale, non inquinata da apriorismi e dalla pretesa di presentarsi, da una parte o dall’altra, come i depositari esclusivi della verità ed i custodi della moralità pubblica e dell’etica professionale; nonché sapendo distinguere i comportamenti che possono aver assunto rilevanza disciplinare se non anche penale, da quelli comunque repressibili sul piano etico o anche soltanto inopportuni, dalle situazioni in cui l’accordo su questo o quel nome, su questo o quel provvedimento è frutto della normale e fisiologica dialettica consiliare.

La polemica “anticorrentizia”, che ha contrassegnato ciclicamente le proposte volte a modificare il sistema elettorale del Csm ed a ridimensionare il “peso” delle correnti, ritenute responsabili della “politicizzazione” del Consiglio e di conseguenti pratiche distorsive nell’esercizio delle proprie attribuzioni, negli ultimi tempi, a causa delle vicende di cui si è detto, è tornata a caratterizzare con particolare intensità il dibattito sulla magistratura. E sebbene sia del tutto arbitrario rappresentare l’attività dei gruppi associativi e del Csm come se essi fossero dediti da sempre solo a ciò che attiene al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi; come se al Consiglio, nel corso del tempo, non fossero stati eletti altri che persone dedite a favoritismi “correntizi” ed a pratiche di scambio, e come se alle funzioni direttive e semidirettive non fossero state chiamate anche persone valide e capaci, è incontestabile che l’esperienza del Consiglio sia stata progressivamente

⁹ M. Guglielmi, *Crisi della magistratura e rischi per la magistratura*, in *Questione Giustizia*, 22 giugno 2020

<https://www.questionegiustizia.it/articolo/crisi-della-magistratura-e-rischi-per-la-giurisdizione>

Come osserva A. Nappi, *La crisi della magistratura: origine e possibili rimedi*, in *Giustizia insieme*, 24 giugno 2020, la crisi che vive oggi la magistratura, la più grave nella storia della Repubblica, è «una crisi di credibilità, nel rapporto con la società e con le altre istituzioni», ed è «una crisi di identità, che interpella ciascun magistrato sulle responsabilità individuali e collettive per linguaggi e comportamenti quantomeno imbarazzanti».

¹⁰ Tanto più in un contesto, come l’attuale, «in cui nessuno è al riparo da aggressioni e insinuazioni, ormai divenute linguaggio ordinario di una parte della politica nel parlare di questioni di giustizia»: così la Direzione di Questione Giustizia, *Anatomia di una montatura*, in *Questione Giustizia*. 2 luglio 2020

<https://www.questionegiustizia.it/articolo/anatomia-di-una-montatura>

inquinata da prassi e comportamenti (cui la componente “laica” non è rimasta estranea) che ne hanno alterato l’immagine ed hanno finito per allontanarlo dalla stessa coscienza dei magistrati. Né può negarsi che ciò sia avvenuto anche a causa della perdita di quell’idealità e di quella passione civile che, grazie anche e proprio alla dialettica tra le neonate “correnti” della magistratura (espressione del pluralismo culturale e della diversità di concezioni presenti all’interno della magistratura) portarono l’associazionismo giudiziario, fin dal congresso di Gardone del 1965, alla esplicita affermazione che lo stesso giudice, nel disegno del Costituente, è tramite per l’attuazione dei valori costituzionali; alle battaglie per la sburocratizzazione del corpo giudiziario, l’abbattimento delle carriere, la realizzazione di quell’egualitarismo che - affermato dall’art. 107 Cost. - vide uno specifico terreno d’impegno nella rivendicazione dell’indipendenza anche interna e della parità di voti, oltre che della composizione paritaria, tra le varie categorie di magistrati all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

Di fatto può dirsi che oggi tutti concordano sulla necessità di un cambiamento dell’attuale legge elettorale del CSM che, varata nel 2002 con lo scopo di contrastare le correnti, ha prodotto l’effetto opposto di rafforzare il potere dei relativi apparati, rendendoli padroni nella selezione dei candidati. Il risultato dell’ultima elezione, in cui nella categoria dei PM per quattro posti sono stati presentati quattro candidati¹¹, ne costituisce un’evidente riprova.

Né magistrati esemplari come Pino Borrè e Carlo Verardi - uomini che hanno segnato la storia della magistratura e dell’associazionismo giudiziario, senza mai nascondere l’appartenenza ad uno specifico gruppo associativo¹² - mancarono di denunciare - molto tempo addietro, e quando tanti altri tacevano - le degenerazioni correntizie e le “*derive clientelari dell’autogoverno, troppo blandamente contrastate dall’Anm*” senza con questo disconoscere quanto di positivo il confronto culturale tra i diversi gruppi associativi aveva significato per la crescita e l’affermazione della stessa indipendenza della magistratura; e proprio nel richiamo al rilancio del confronto culturale e ideale, e nell’accentuazione del pluralismo quale fattore della “politicità” del CSM, intesa come cura degli interessi generali e come capacità di difesa dell’indipendenza, essi vedevano il migliore antidoto al clientelismo ed alla lottizzazione, la <<*faccia in ombra del*

¹¹ Il gruppo associativo di Magistratura Democratica era peraltro pervenuto alla designazione del candidato previo esperimento di “primarie”.

¹² Cfr. per quanto concerne Carlo Verardi *L’orgoglio di stare in Magistratura democratica*, in *Questione Giustizia* (edizione cartacea), Franco Angeli, Milano, n. 5/2001, pp. 819 ss. ove è riprodotto, con alcuni adattamenti, l’intervento da lui svolto a Venezia il 25 novembre 2000 al XIII Congresso di Magistratura democratica.

pianeta>>, in un sistema in cui il CSM <<*rappresenta l'autonomia della magistratura*>> e l'ANM <<*l'anima del dibattito culturale*>>.

Ma - fermo restando che nessuna legge elettorale potrebbe garantire da sola il recupero della credibilità perduta e della fiducia della collettività nelle istituzioni - qualunque modifica al sistema vigente non può prescindere da una premessa essenziale.

Contrariamente a quanto le polemiche e le rappresentazioni in corso tenderebbero a far credere (dando del CSM l'immagine riduttiva di un organo i cui compiti si esaurirebbero in una mera gestione burocratica del personale di magistratura), l'attività del Consiglio non si esaurisce nelle nomine ad incarichi direttivi e semidirettivi e nel conferimento degli altri incarichi previsti dall'ordinamento giuridico, ma ha la complessità propria di un organo di rilevanza costituzionale cui è affidato il ruolo di garante dell'indipendenza della magistratura e di custode della integrità della giurisdizione, come effetto del trasferimento ad esso di tutte le prerogative ex art. 105 Cost. che, nell'assetto prerepubblicano, erano devolute al Ministro, al quale rimangono attribuiti - ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura al fine di garantire l'efficienza e l'imparzialità del servizio in conformità al principio del giudice naturale ex art. 25 Cost. ed a quello della buona amministrazione ex art. 97 Cost. - l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110).

Tutti gli atti del Consiglio, sia i provvedimenti di carattere generale (atti regolamentari, pareri sulle proposte di legge che riguardano la giustizia e l'ordinamento giudiziario, etc.) sia gli atti con i quali il Consiglio esplica le linee di indirizzo e disciplina la propria azione nei diversi settori delle competenze ad esso attribuite (concorso in magistratura; tirocinio per i vincitori del concorso; trasferimenti ed assegnazioni di sedi; conferimenti di incarichi; incompatibilità dei magistrati; valutazioni di professionalità; organizzazione degli uffici giudiziari etc.) sono collegati, direttamente o indirettamente, alla tutela di tali finalità, che rendono il Consiglio necessariamente compartecipe di linee di indirizzo politico in materia di giustizia¹³, linee di indirizzo che debbono costituire il frutto della dialettica consiliare e di quel pluralismo culturale ed istituzionale cui, nel disegno del costituente, si ispira la stessa

¹³ Come puntualmente sottolineato dal prof. G. Silvestri, *Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale*. in *Questione Giustizia*, n. 4/217 il Csm, <<nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 105 Cost., esprime orientamenti destinati ad incidere sulla qualità della giurisdizione ordinaria intesa come servizio ai cittadini, condizione indispensabile perché l'indipendenza dell'ordine giudiziario e dei singoli magistrati non rimanga un insieme di prerogative personali e corporative, ma sia garanzia di una retta amministrazione della giustizia in tutte le pieghe di una società complessa, ovunque emerga la necessità della tutela dei diritti e l'adempimento dei doveri stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi>>.

composizione dell'organo ed il carattere elettivo dei componenti (diversi da quelli di diritto)¹⁴.

E' proprio la configurazione dell'organo, e le finalità cui deve ispirarsi la sua azione non secondo logiche di "governabilità", ma come riflesso dello stesso pluralismo culturale e professionale esistente nella magistratura, a rendere impraticabili leggi elettorali a carattere maggioritario¹⁵ ed inconcepibili metodi di elezione fondati sul sorteggio che vengono sorprendentemente caldeggiati e sollecitati, anche da una certa area della magistratura, come rimedio alla degenerazioni "correntizie" ed alle derive "clientelari"¹⁶.

¹⁴ Ciò deve dirsi anche per la nomina agli uffici direttivi, dal momento che nella individuazione delle capacità, che dovrebbe costituire l'esclusivo criterio di riferimento per la nomina, <<entrano inevitabilmente valutazioni discrezionali che dipendono (anche) dalle diverse concezioni della giustizia e della sua organizzazione>> (L. Pepino, *La magistratura e il suo Consiglio superiore*, cit.)

¹⁵ Com'è noto, il primo Consiglio, eletto nel 1959, derivò da un sistema di votazione per categorie separate, in cui avevano largo spazio gli esponenti della Cassazione; ed anche per le elezioni del 1968 e del 1972 – che pure si svolsero in base ad una legge (18 dicembre 1967, n. 1198) che superava il rigido meccanismo del voto separato per categoria e riduceva il peso della Cassazione - rimase il sistema maggioritario, con l'effetto di attribuire, nella consiliatura del 1972, ben 13 seggi su 14 agli esponenti di un unico gruppo associativo (Magistratura Indipendente). La consiliatura nata da queste ultime elezioni, si caratterizzò in modo particolare per atteggiamenti di intolleranza ideologica e di chiusura burocratica e corporativa: prese corpo nel corso di essa, ad esempio, il procedimento disciplinare a Guido Galli ed altri esponenti della giunta milanese dell'Associazione Nazionale Magistrati per il documento di critica al provvedimento con il quale la Corte di cassazione aveva disposto la rimessione da Milano a Catanzaro del procedimento per la strage di Piazza Fontana.

¹⁶ Sulla incostituzionalità e sulle incongruenze del sorteggio come metodo per la designazione dei componenti del CSM, mi permetto di rinviare al mio *Carlo Verardi e l'attualità del suo esempio*, in *Speciali di Questione Giustizia*, ottobre 2019 e soprattutto, agli scritti in esso richiamati cui, adde, R. Romboli, *Quale legge elettorale, per quale CSM*, in *Questione Giustizia*, 25 maggio 2020

<http://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-legge-elettorale-per-quale-csm-25-05-2020.php>;

G. Silvestri, *Notte e nebbia sulla magistratura italiana. C'è una via d'uscita dalla morsa delle degenerazioni correntizie e dalle moralizzazioni pelose?* in *Questione Giustizia*, 12 giugno 2020

<http://questionegiustizia.it/articolo/notte-e-nebbia-sulla-magistratura-italiana-12-06-2020.php>;

V. Savio, *Quale sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura?* in *Questione Giustizia*, 25 febbraio 2020

<http://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-sistema-elettorale-per-il-consiglio-superiore-della-magistratura-25-02-2020.php>;

L. Pepino, *La magistratura e il suo Consiglio superiore*, cit.;

V. Savio, *Il sorteggio dei candidati Csm, una riforma incostituzionale, irrazionale dannosa*, in *Questione Giustizia*, 24 ottobre 2018

<http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-sorteggio-dei-candidati-csm-una-riforma-incostituzionale-irrazionale-dannosa-24-10-2018.php>;

G. Silvestri, *Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale*, in *Questione Giustizia*, n.4/2017

<http://www.questionegiustizia.it/rivista/2017/4/consiglio-superiore-della-magistratura-e-sistema-costituzionale-489.php>;

M. Patarnello, *60 anni di vita: le nostre rughe*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2017

Una legge elettorale coerente con le finalità che nel disegno costituzionale hanno portato all'istituzione del CSM, e funzionale all'esigenza di metterlo al riparo dai (o, quanto meno, di limitare i) rischi denunciati, dovrebbe ispirarsi alle seguenti indicazioni:

* garantire rappresentatività alle diverse idee e visioni che nella magistratura si hanno della giurisdizione, abbandonando logiche di tipo personalistico;

* prevedere (senza tuttavia scadere verso una configurazione "localistica" dell'organo consiliare) collegi elettorali di dimensioni contenute per restituire il potere di scelta al magistrato elettore sia per favorire scelte fondate sulla conoscenza diretta ed effettiva delle qualità dei candidati, sia per indurre i gruppi associati^{ad} evitare candidature poco credibili;

* evitare il perpetuarsi della concentrazione di candidati in pochi grandi centri, con conseguente pratica esclusione dalla competizione elettorale di candidati di uffici minori;

* assicurare che sia data finalmente risposta alla questione troppo a lungo elusa di una equilibrata rappresentanza di genere.

Il pluralismo, infatti, deve costituire espressione anche delle diverse realtà che compongono il corpo giudiziario; ma mentre la magistratura è oggi composta per il 54% da donne (rappresentanti il 60% di quella più giovane) e per il 46% da uomini, nella composizione del CSM continua a permanere una situazione di forte sottorappresentanza di genere, senza che nel corso degli anni sia stato previsto alcun correttivo per modificare un simile squilibrio¹⁷. Eppure si tratta di una questione cruciale non solo per

http://www.questionegiustizia.it/rivista/2017/4/60-anni-di-vita-le-nostre-rughe_491.php;

M. Patarnello, "autoriformare il CSM"? in *Questione Giustizia*, 26 maggio 2015

http://www.questionegiustizia.it/articolo/autoriformare-il-csm_26-05-2015.php.

nonché gli interventi svolti nei diversi dibattiti organizzati dai gruppi associativi per discutere sul sistema elettorale del CSM. Cfr. per quanto concerne Area Democratica per la Giustizia, il seminario del 15 febbraio 2020 (il cui documento di sintesi può essere letto tramite il seguente link: <https://www.aredg.it/speciali/riforma-elettorale-csm>) ed il convegno del 23 giugno 2020 richiamato *infra*, alla nota 16;

per quanto concerne Magistratura Democratica, cfr. gli interventi svolti all'incontro telematico del 3 giugno 2020, *Riforma della legge elettorale del CSM*

<https://www.radioradicale.it/scheda/607283?p=&s=undefined&t=8761&f=0>

Con riferimento a Magistratura Indipendente cfr. il seminario su piattaforma teams del 25 giugno 2020 (non si dispone del link di collegamento) avente ad oggetto *L'ordinamento giudiziario, tra aspetti positivi, punti critici e ipotesi di riforma*

Il metodo del sorteggio, non solo non eliminerebbe alcuno dei mali cui si vorrebbe porre rimedio, rendendo anzi ancora più occultabili le responsabilità individuali, ma sarebbe - per usare le parole di G. Zagrebelsky, *La solitudine del giudice*, *la Repubblica*, 2 luglio 2020 - «una miserabile confessione d'impotenza».

¹⁷ E' una situazione rimasta immutata nel corso di tutti i 57 anni di storia del Consiglio, in cui si sono

ciò che concerne la composizione del Consiglio, ma con riferimento all'assetto organizzativo-ordinamentale complessivo della magistratura. Sebbene infatti negli ultimi anni la discriminazione di genere si sia fortemente attenuata, ed a posti direttivi di primo e secondo grado, in sedi giudiziarie piccole e grandi, siano state nominate anche donne magistrato, i due incarichi di vertice della magistratura (Presidente e Procuratore generale della Cassazione) continuano a restare monopolio dei magistrati uomini¹⁸, ai quali spetta tuttora la maggior parte degli incarichi semidirettivi negli uffici giudiziari: tutto ciò anche per effetto di una visione sociale e culturale in cui i modelli organizzativi sono ancora modelli maschili, che non contemplano spazi per la cura dei figli e dei carichi di famiglia, facendoli gravare essenzialmente sulle donne in tal modo private di tempo da dedicare ad altre attività (come la produzione scientifica, la partecipazione a convegni, l'impegno nella politica associativa) costituenti un veicolo potenziale per prevalere nelle procedure concorsuali o in future competizioni elettorali¹⁹.

Giustamente pertanto la presidente dell'Associazione Donne Magistrato Italiane (A. D. M. I.), nel richiamare le proposte avanzate nel corso degli anni dall'Associazione per ottenere l'inserimento della doppia preferenza di genere obbligatoria nell'attuale legge elettorale del CSM <<in attesa di una riforma più ampia>>²⁰, ha rilevato come ancora una volta nelle proposte governative sul tema <<le istanze per l'introduzione di meccanismi efficaci volti ad una reale parità di genere all'interno del C.S.M.....sembrano destinate ad andare deluse poiché nella previsione di

succedute ben 15 consiliature e sette leggi elettorali. Nell'attuale consiliatura sono 6 su 16 le donne della componente "togata", non vi è alcuna donna tra i componenti "laici" del Consiglio, e nessuna donna ha mai fatto parte del relativo consiglio di presidenza. La stessa ANM nei lunghi anni della sua storia, ha avuto la Presidenza di una donna una sola volta, con Elena Paciotti.

¹⁸ Non possono tuttavia essere ignorate le grandi e significative novità costituite dalla recente nomina di una donna, la prof.ssa Marta Cartabia, a presidente della Corte costituzionale e dall'ancor più recente incarico di Presidente Aggiunto della Corte di cassazione conferito a un'altra donna, Margherita Cassano.

¹⁹ L'Associazione Donne Magistrato Italiane (A. D. M. I.) già con riguardo al d. lgs. n. 160/2006 e poi, nel luglio 2015, in fase di approvazione da parte del Csm del nuovo T.U. sulla dirigenza, aveva manifestato fermo dissenso all'introduzione di regole tali da incentivare la costruzione di un "cursus honorum" per gli incarichi dirigenziali non strettamente collegati al lavoro giudiziario; ed in alternativa, aveva chiesto l'adozione di criteri di valorizzazione dell'attività svolta dal magistrato, con l'individuazione di parametri, oggettivi e predeterminati, prevalentemente incentrati sullo svolgimento della funzione giudiziaria, e non su "titoli" acquisiti "aliunde", stante la difficoltà per le magistrato di svolgere attività collaterali nel periodo in cui normalmente è più stringente l'impegno di cura all'interno della famiglia.

²⁰ Cfr. al riguardo la relazione illustrativa della proposta di articolato predisposta dietro incarico congiunto della stessa A.D.M.I. e della Giunta esecutiva centrale dell'ANM, in *giudicedonna* <http://www.giudicedonna.it/> n 1/2019 ove al tema è dedicata anche la tavola rotonda dal titolo *Le ragioni della crisi dell'Organo di autogoverno. Quale cambiamento?*

un meccanismo elettorale a doppio turno - come quello verso cui sembra essere orientato il legislatore...- non risulta la previsione della doppia preferenza di genere obbligatoria anche nel secondo turno elettorale, quello decisivo per la designazione degli eletti>>²¹.

Non si tratta di una rivendicazione corporativa, né di una concessione che gli uomini dovrebbero fare al genere femminile, ma - per usare le parole con le quali Cristina Ornano ha introdotto il convegno del 23 giugno 2020 promosso da Area Democratica per la Giustizia²² - di una <<questione di uguaglianza e di democrazia>>, del diritto <<di una parte del corpo sociale che attende di poter contribuire a formare gli indirizzi politici del Consiglio e quindi le scelte di autogoverno: non per ambizione di potere, ma per portare in quelle scelte una specificità che appartiene a loro>>, che è fatta di <<una cultura della politica differente da quella maschile>>, perché fondata su un approccio diverso al potere, in cui si riflette <<la vocazione alla cura, alla capacità di farsi carico dei problemi di tutti, alla accoglienza e alla mediazione>>.

Viene in gioco, insomma, l'attuazione di un diritto garantito e riconosciuto dalla Costituzione, anche nella specifica disposizione dell'art. 51, per quel bisogno di insostituibile pluralismo e per quella sensibilità culturale, istituzionale, professionale ed umana di cui le donne in magistratura hanno saputo dare prova anche nell'esercizio concreto delle funzioni giurisdizionali, facendo compiere passi essenziali al riconoscimento dei diritti ed alla dignità della persona²³.

Per soddisfare le varie esigenze più sopra indicate, sono state discusse in ambito associativo diverse proposte, che per ragioni di spazio è qui impossibile esaminare²⁴. Nel rinviare, per una dettagliata informazione, ai

²¹ Cfr. la lettera inviata il 30 maggio 2020 al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministro della Giustizia.

²² *Voltare pagina. La riforma del sistema elettorale del CSM*
<https://www.radioradicale.it/scheda/609029?p=0&s=1805&t=2197&f=0>

²³ Rinvio, per una sintesi di quest'esperienza, a G. Luccioli, *Diario di una giudice. I miei cinquant'anni in magistratura*, Forum 2016 in cui attraverso la storia professionale dell'Autrice (una giudice straordinaria che tra l'altro in tempi imperanti di carrierismo e di caccia ad incarichi e prebende ha potuto rivendicare con orgoglio <<di non aver mai salito le scale di Palazzo dei Marescialli se non per motivi istituzionali e di non aver mai alzato il telefono per chiedere>>) può toccarsi con mano, come si legge nella postfazione di D. Stasio al volume, la giustizia abbia <<svolto un ruolo fondamentale di cerniera tra il diritto e la società grazie alla magistratura più illuminata e, via via, a quelle donne in toga che, con voce di donna, sono riuscite a superare il muro del pregiudizio e della discriminazione, concorrendo ad abbattere stereotipi e luoghi comuni e ad aprire nuove frontiere nella tutela dei diritti di "tutte" le persone>>.

²⁴ È singolare, tuttavia (ma forse, per quanto si è detto, la cosa non sorprende) che nelle discussioni sviluppate in ambito associativo abbiano trovato scarso spazio le proposte formulate in argomento dall'ADMI

riferimenti contenuti nelle note 16 e 21²⁵, ci si limita a segnalare come quella che sembra aver ricevuto i maggiori consensi è la proposta formulata dal prof. Gaetano Silvestri²⁶, con l'avvertenza tuttavia di alcuni correttivi che si renderebbe necessario apportarvi in particolare al fine di assicurare l'equilibrio di genere (quanto meno, mediante la previsione di una doppia preferenza di genere, che nelle proposte dell'A.D.M.I. dovrebbe essere resa obbligatoria²⁷).

²⁵ Cui, *adde*, gli interventi svolti al convegno su *Una nuova legge elettorale per il C.S.M.*, Università statale di Milano, 9 luglio 2020
<https://m.youtube.com/watch?v=P6kRqi9q254&feature=youtu.be>

²⁶ Cfr. G. Silvestri, *Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale*, cit. ove richiami ad altri contributi dello stesso Autore; *id.*, più recentemente, *Notte e nebbia sulla magistratura italiana etc.*, cit.

Il sistema proposto dal prof. Gaetano Silvestri sin dal 1997, assumendo come traccia ispiratrice quello in base al quale venne eletto il Senato della Repubblica dal 1958 al 1992, prevede di suddividere il territorio nazionale in tanti collegi quanti sono i magistrati da eleggere, esclusi quelli di legittimità, da concentrare in collegio apposito. In ogni collegio vengono presentate candidature individuali, svincolate dalle categorie professionali requirenti-giudicanti. I candidati singoli, non raggruppati in liste, dovrebbero collegarsi con almeno due candidati di altri collegi, al fine di costituire un gruppo, punto di riferimento in sede di distribuzione dei seggi, da effettuarsi, su scala nazionale, con il sistema proporzionale, metodo d'Hondt il quale non produce resti e quindi, pur rimanendo proporzionale, evita la frantumazione estrema del proporzionale puro.

La votazione si svolge in turno unico. I seggi sono assegnati in base al totale dei voti raccolti dal gruppo su scala nazionale e risultano eletti i candidati che nel loro collegio hanno avuto la percentuale di voti validi più alta.

I profili positivi della proposta sono: l'assegnazione dei seggi mediante un sistema proporzionale temperato; la valorizzazione della personalità dei candidati nei collegi uninominali territoriali, che consente la partecipazione e l'elezione anche a candidati indipendenti collegati tra loro su scala nazionale; la conservazione e la valorizzazione, attraverso gli apparentamenti di candidati in gruppi, dell'associazionismo giudiziario, quale luogo di aggregazione del consenso su base ideale. Si tratta quindi di un sistema che, pur riavvicinando i candidati agli eletti attraverso la creazione di più collegi territoriali, garantisce il bilanciamento tra conservazione del pluralismo ideale e culturale dei gruppi associativi e valorizzazione delle capacità e dell'indipendenza dei singoli magistrati candidati.

²⁷ E' utile ricordare che con sentenza n. 4/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 la quale - allo scopo di conseguire un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con l'art. 51, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 e con l'art. 117, settimo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la "preferenza di genere", disponendo che l'elettore possa esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La Corte costituzionale, nel rilevare che il quadro normativo come sopra delineato è ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, rendendo possibile il riequilibrio di genere senza tuttavia imporlo (dal momento che l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso). ha escluso che la norma regionale censurata fosse tale da prefigurare in qualche modo il risultato elettorale o da alterare

Con riferimento alle finalità indicate non appare invece adeguata neppure l'ultima versione del d. di legge Bonafede attualmente conosciuta²⁸. Come, infatti, è stato osservato, un sistema maggioritario con doppio turno su piccoli distretti elettorali premia inevitabilmente i gruppi associativi più forti, più strutturati e meglio distribuiti sul territorio, mentre rischia di condannare alla sistematica soccombenza i gruppi più piccoli, che vantano una presenza diffusa, ma ovunque minoritaria. Si tratta, dunque, di un sistema che penalizzerebbe il pluralismo; e ciò tanto più che esso non è tale da evitare di per sé che possano essere eletti

artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare.

La previsione dell'obbligatorietà della doppia preferenza, senz'altro funzionale all'obiettivo di assicurare una effettiva parità di genere, potrebbe tuttavia prestarsi all'obiezione di un meccanismo rivolto in qualche modo ad incidere sulla libertà di espressione di voto ed a prefigurare il risultato elettorale. Per approfondimenti al riguardo cfr. la relazione ricordata in nota 21.

²⁸ Abbandonata l'idea iniziale del sorteggio, nella versione attualmente conosciuta del "Disegno di legge recante delega al Governo per la riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario e della disciplina su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati nonché disposizioni sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" viene previsto che l'elezione dei componenti magistrati - riportati a venti, come nelle leggi elettorali anteriori a quella del 2002 - avvenga sulla base di diciannove collegi uno dei quali (secondo comma art. 14) costituito dai magistrati della Corte di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Un ventesimo collegio (terzo comma art. 14) sarebbe poi costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, da quelli dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte e da quelli della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, verrebbero formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori prossimo ad un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sarebbero composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali ove necessario verrebbero sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale (quarto comma art. 14).

Per i collegi di cui ai commi 3 e 4 il procedimento elettorale si svolgerebbe in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio uninominale.

Nel primo turno di votazione l'elettore esprimerebbe fino a tre preferenze, purché non a favore di candidati dello stesso genere. Verrebbe eletto al primo turno il candidato che avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda.

Se nessun candidato avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni elettorali si procederebbe al ballottaggio tra i due candidati che al primo turno avessero conseguito il maggior numero di voti di preferenza nel collegio. I voti di preferenza ai fini dell'accesso al ballottaggio verrebbero computati applicando per i candidati indicati al secondo e terzo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari, rispettivamente, a 0,80 e 0,70. 10.

Nel collegio di cui al comma 2 verrebbero eletti i due candidati che avessero ottenuto il maggior numero di voti.

Nella proposta si precisa che i magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie, e che quelli appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nel proprio collegio. La candidatura è corredata della firma di dieci magistrati in servizio nel medesimo collegio, e ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura.

magistrati appartenenti ad una sola categoria (tutti giudici o tutti pubblici ministeri) né, soprattutto, da assicurare quella equilibrata rappresentanza di genere che dovrebbe costituire l'aspetto più qualificante e costituzionalmente doveroso di una riforma della legge elettorale del CSM²⁹.

4. Contrastare il carrierismo.

Tra i rimedi diretti a limitare le derive negative del “correntismo”, rientrano indubbiamente anche alcune modifiche delle norme dell'ordinamento giudiziario relative ai criteri per il conferimento degli incarichi e, in particolare, di quelli direttivi e semidirettivi. Come è stato osservato da più parti, la combinazione tra gli effetti della legge elettorale del CSM del 2002, le riforme del 2006-2007 e la stessa normativa del CSM (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria) hanno finito per innescare una spinta verso il carrierismo, ripristinando un'idea del passaggio a quelle funzioni come “ascesa verso l'alto” e non come diversificazione nell'ambito del generale principio di parità sancito dall'art. 107 della Costituzione.

In uno scritto dedicato a Carlo Verardi (*L'ineludibile problema del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura: la necessità di un serio dibattito*, in *Foro it.*, n. 6/2019, V, pp. 301-310), Andrea Proto Pisani, dopo aver ricordato il contesto storico che diede origine al fenomeno positivo della formazioni delle “correnti” ed accennato alle ragioni della loro diversità, legate al pluralismo di posizioni dei magistrati rispetto ai problemi posti dei principi e dei valori della Costituzione del 1948; e dopo aver rilevato come nel corso degli anni, a causa di una serie di fattori riassuntivamente indicati nello scritto,

²⁹ Nel documento di sintesi del seminario di AreaDG richiamato in nota 16, correttamente si osserva come la previsione di un collegio, dal bacino inferiore agli altri, dedicato ai magistrati fuori ruolo, in servizio presso la DNA o al Massimario della Cassazione (oltre che ai magistrati di secondo grado del Distretto di Corte di appello di Roma) appare del tutto incongrua, creando una rappresentanza impropria e sproporzionata di alcune categorie specifiche di magistrati. Inoltre, se deve essere visto con favore il riavvicinamento del candidato al corpo elettorale, l'eccessiva parcellizzazione dell'elettorato conseguente alla suddivisione della platea degli elettori in circoscrizioni troppo ridotte comporta - in un sistema elettorale a doppio turno - il rischio di investiture inevitabilmente legate ad istanze ed interessi localistici, che renderebbero il CSM incapace di una visione nazionale e slegato da ogni riferimento a valori e principi generali, così esponendolo alle logiche clientelari <<che hanno sede, non solo nella rappresentanza per corrente, ma anche in una rappresentanza troppo ancorata al territorio ed alle sue istanze>>. Peraltro il doppio turno non è idoneo a disincentivare pratiche occulte di apparentamento tra correnti, anche basate su sostegni incrociati che tengano in considerazione gli esiti del primo turno in più distretti” Il sistema proposto, dunque, se nel primo passaggio può favorire una scelta più consapevole degli elettori, al secondo turno finirebbe per restituire gran parte del potere di designazione ai vertici degli apparati.

anche le correnti della magistratura sono andate progressivamente perdendo la spinta ideale che aveva concorso a farle nascere negli anni sessanta del secolo scorso e sembrano avere assunto quanto meno nel settore delicatissimo del conferimento degli incarichi in senso lato direttivi) <<sempre più carattere corporativo di tutela degli interessi dei loro iscritti o simpatizzanti>>³⁰, ha prospettato l'ipotesi di nomina dei direttivi e semidirettivi con elezione da parte dei magistrati addetti all'ufficio. Scaduto il primo quadriennio o il secondo di eventuale proroga, il magistrato eletto tornerebbe a svolgere quelle stesse funzioni di magistrato semplice che esercitava prima (cioè nello stesso posto), nel rispetto *totale* dell'art. 107, comma 3 Cost. con possibilità, ove dovesse ritenersi davvero opportuno, di essere nominato presidente di tribunale o di corte d'appello decorsi almeno quattro od otto anni dalla cessazione delle funzioni di presidente di sezione. Al CSM dovrebbe essere attribuito il potere di "ratifica" che, in ipotesi eccezionali - inquinamento dell'ufficio per fenomeni di corruzione o di delinquenza e poche altre, da predeterminare opportunamente - dovrebbe essere motivatamente rifiutata, con nomina diretta da parte del Consiglio scegliendo, pur sempre, tra i magistrati addetti al medesimo ufficio.

La proposta avrebbe meritato maggiore attenzione, non solo in sede dottrina ma anche in ambito associativo. Ciò che di essa mi sembra particolarmente importante (si ritenga o no di condividere la soluzione ordinamentale proposta) è l'intuizione della necessità di un rovesciamento nella logica sottostante al conferimento degli incarichi, mettendo in primo piano più che l'atto formale dell'investitura (quasi che dipendesse da questa l'"autorevolezza" della persona designata, l'autorevolezza dipendendo non da un atto formale di investitura, ma dal modo in cui si esercitano e, in concreto, il magistrato ha esercitato le proprie funzioni) la qualità delle persone e la conoscenza della realtà dell'ufficio relativamente al quale l'incarico direttivo o semidirettivo dovrebbe essere conferito.

Richiamando considerazioni già svolte in un'altra occasione³¹, anche nelle discussioni intorno a questo tema non sembra inutile sottolineare (il

³⁰ Tenuto altresì conto <<che una volta entrati nel meccanismo degli incarichi semidirettivi e direttivi è eccezionale che si ritorni a svolgere le funzioni di giudice semplice precedentemente ricoperto, funzioni che si erano lasciate a seguito della nomina a semidirettivo o direttivo>>, la conseguenza di tutto questo è che <<la regola effettiva della scelta costituisce normalmente il frutto di una lottizzazione "concertata" fra tutte le correnti (nessuna esclusa)>> e <<che la prassi correntizia oggi vigente per il conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi ha sostanzialmente abrogato il principio secondo cui "i magistrati si distinguono fra loro *soltanto* per diversità di funzioni". Nella realtà vi sono due carriere parallele, l'*una* (quella dei magistrati semplici) consistente nell'amministrare giustizia, l'*altra* consistente nell'"amministrare" i magistrati che amministrano giustizia>>.

³¹ Cfr. *Carlo Verardi e l'attualità del suo esempio, cit.* In argomento cfr. altresì, tra i più recenti, C.

rilievo vale, in particolare, con riferimento alle nomine dei dirigenti degli uffici) che le funzioni direttive non potrebbero essere compiutamente ed efficacemente esercitate senza un *metodo partecipativo* ed al di fuori di una *gestione collegiale*, di cui è parte essenziale, soprattutto negli uffici di maggiori dimensioni, un appropriato *sistema di deleghe* volto non solo ad agevolare e ad assicurare effettività allo svolgimento di quelle funzioni, ma insieme a coinvolgere in un'opera di diffusa responsabilizzazione i molteplici attori che, a vario titolo, concorrono all'amministrazione della giustizia. Il metodo partecipativo, la gestione collegiale e un appropriato sistema di deleghe che coinvolga anche i magistrati non investiti di funzioni semidirettive e che – sul versante delle figure amministrative – ha portato, in diversi uffici, alla creazione di interrelazioni concentriche tra la figura del dirigente e i direttori amministrativi, tra questi e i funzionari addetti ai diversi settori, tra i funzionari e i responsabili delle cancellerie, non solo hanno contribuito a creare una rete diffusa di responsabilizzazione, favorendo e incentivando una considerazione unitaria dei problemi dell'ufficio e dando maggior senso anche al lavoro individuale (una rete tanto più preziosa quanto più sono andate crescendo le difficoltà organizzative causate dalla scarsità delle risorse), ma hanno costituito una concreta palestra di esercitazione, che vale per tanti versi a sdrammatizzare la questione degli incarichi semidirettivi e della “tabellarizzazione” da alcuni auspicata. Tutto ciò giova, nel contempo, a costituire un importante strumento di formazione e un prezioso veicolo di informazione rispetto ai pareri che i consigli giudiziari sono chiamati a esprimere e alle scelte che il CSM è tenuto a effettuare all'atto del conferimento dei relativi incarichi. In un sistema in cui la formazione professionale è particolarmente curata e incentivata anche con riguardo alle funzioni direttive, e nel cui ambito i tramutamenti dei magistrati dall'uno all'altro ufficio possono funzionare essi stessi come veicolo di scambio delle prassi organizzative (senza necessità di ricorrere alla nomina a dirigente di magistrato proveniente da altro ufficio per assicurare tale finalità) potrebbe prendere consistenza la previsione secondo cui la nomina del dirigente ad un determinato ufficio venga effettuata attribuendo - pur restando nell'ambito di una procedura concorsuale ³²) un peso particolare all'appartenenza del magistrato, in base ad un numero di anni da stabilire - a quell'ufficio, sul presupposto che ciò possa assicurare una migliore conoscenza dei problemi a questo relativi.

Castelli, *La nomina dei dirigenti: problema dei magistrati o del servizio?* in *Questione Giustizia*, 9 giugno 2020 http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nomina-dei-dirigenti-problema-dei-magistrati-o-del-servizio_09-06-2020.php

³² Nel cui ambito potrebbe comunque dimostrarsi utile l'acquisizione di un “parere” dell'assemblea dell'ufficio.

Tale criterio varrebbe a stemperare la spinta carrieristica, incentivando la dedizione al servizio per i magistrati che, all'interno di un determinato ufficio, si proponessero di presentare domanda alle funzioni di dirigente, (temporaneamente) diverse ma allineate *orizzontalmente* a quelle esercitate in precedenza. Quanto alla nomina dei semidirettivi³³, a parte l'opportunità di una riduzione del numero relativo, che appare esorbitante rispetto alle necessità organizzative³⁴, nel contesto più sopra descritto non sembrerebbe da escludere a priori e, comunque, meriterebbe un approfondimento l'ipotesi di una "tabellarizzazione" secondo criteri di rotazione interna all'ufficio. La giusta preoccupazione che ciò possa accentuare i rischi di improprie gerarchie interne, accentuando i poteri del capo dell'ufficio, potrebbe essere scongiurato rendendo più tempestivo e rigoroso il controllo tabellare da parte dei consigli giudiziari prima e del CSM dopo, prevedendo eventualmente una corsia prioritaria alla parte delle proposte tabellari dedicate alla designazione dei semidirettivi.

Mantenendo invece, l'attuale sistema concorsuale di nomina, anche con riguardo agli incarichi semidirettivi dovrebbe essere attribuito un rilievo specifico all'appartenenza del magistrato all'ufficio ed alla conoscenza che dei relativi problemi egli abbia acquisito, tenuto conto di una determinata anzianità di permanenza nell'ufficio medesimo.

Tra i criteri inerenti alle nomine in questione, a parte ovviamente la questione legata a fonti di conoscenza idonee a dare un quadro veridico e quanto più possibile completo del candidato, non dovrebbe in ogni caso mancare quello legato ad una rigorosa temporaneità delle relative funzioni³⁵: il che non significa disperdere l'esperienza acquisita dal dirigente e le capacità di cui egli abbia dato prova nello svolgimento delle relative funzioni, l'una e le altre ben potendo continuare ad essere

³³ Sul tema e sulla figura dei semidirettivi cfr, tra gli altri, l'ampia analisi di M.G. Civinini, *Il presidente di sezione: ruolo e nomina*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2017 nonché l'intervento svolto dalla stessa Civinini al seminario richiamato *infra* in nota 35.

³⁴ Tenendo altresì conto della possibilità, almeno per gli uffici di più grandi dimensioni, di organizzare le sezioni secondo aree tematiche più ampie e quella di avvalersi della figura dei magistrati collaboratori, già prevista nel vigente sistema tabellare.

³⁵ Prevedendo comunque un ritorno alle funzioni ordinarie per un certo numero di anni, prima di potere richiedere ed ottenere un nuovo incarico direttivo e semi-direttivo, questa essendo l'unica strada per salvaguardare e valorizzare il ruolo attivo e incisivo della dirigenza, sganciandola nel contempo dalla prospettiva di una "carriera dirigenziale" diversa da quella propria del magistrato e potenzialmente destinata a snodarsi attraverso passaggi da un incarico direttivo a un altro (così N. Rossi, *L'etica professionale dei magistrati: non un'immobile Arcadia, ma un permanente campo di battaglia*, in *Questione Giustizia*, n. 3/2019 http://www.questionegiustizia.it/rivista/2019/3/1-etica-professionale-dei-magistrati-non-un-immobile-arcadia-ma-un-permanente-campo-di-battaglia_683.php

Con riguardo al criterio della temporaneità, cfr. in particolare l'intervento svolto da E. Riva Crugnola e le proposte del gruppo di lavoro milanese presentate nel seminario sulla dirigenza di cui alla nota che segue.

utilizzate sotto forma di attività collaborativa nell'interesse del buon funzionamento dell'ufficio, nel circuito del governo autonomo o nell'ambito delle attività di formazione³⁶.

5. Il recupero dell'etica professionale e la necessità di una responsabilizzazione collettiva.

Solo chi ha lo sguardo miope, chi ignora o finge di non conoscere la storia può desiderare che la composizione del CSM sia affidata alla sorte e che l'associazionismo giudiziario venga cancellato. Poiché è innegabile, per chi voglia guardare alla storia³⁷ che l'immagine della magistratura

³⁶ Su questi argomenti cfr., più in generale, gli interventi svolti al seminario tenuto da Magistratura Democratica il 6 giugno 2020 (Radio Radicale <https://www.radioradicale.it/dirette>, Archivio) su *Carriera, direttivi, discrezionalità del CSM, nonché*:

M. Patarnello - V. Maccora, *La dirigenza descritta dalla proposta di riforma del Ministro Bonafede*, in *Questione Giustizia*, 15 luglio 2019 http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-dirigenza-descritta-dalla-proposta-di-riforma-del-ministro-bonafede_15-07-2019.php;

N. Rossi, *L'etica professionale dei magistrati: non un'immobile Arcadia, ma un permanente campo di battaglia*, cit.;

M. Guglielmi, *Crisi dell'autogoverno, crisi della magistratura: la necessità di ricostruire una forte identità collettiva*, in *Questione Giustizia* n 3/2019

http://www.questionegiustizia.it/rivista/2019/3/crisi-dell-autogoverno-crisi-della-magistratura-la-necessita-di-ricostruire-una-forse-identita-collettiva_685.php;

V. Maccora, *Populismo, associazionismo giudiziario e Consiglio superiore della magistratura*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2019

http://www.questionegiustizia.it/rivista/2019/1/populismo-associazionismo-giudiziario-e-consiglio-superiore-della-magistratura_632.php;

M. Michelozzi, *Il fascino discreto della carriera. Dirigenza giudiziaria: proposte a confronto*, in *Questione Giustizia*, 22 gennaio 2018

http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-fascino-discreto-della-carriera_dirigenza-giudiziaria_proposte-a-confronto_22-01-2018.php e gli altri contributi apparsi sul n. 4/2017 di *Questione Giustizia* dedicato al tema *L'orgoglio dell'autogoverno: una sfida possibile per i 60 anni del Csm*.

³⁷ Cfr. in argomento, tra gli altri, E. Scoditti, *Magistratura e associazionismo: in mezzo al guado*, in *Questione Giustizia*, 25 giugno 2020

<https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistratura-e-associazionismo-in-mezzo-al-guado>

G. Melis, *Le correnti nella magistratura. Origini, ragioni ideali, degenerazioni*, in *Questione Giustizia*, 10 gennaio 2020; E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Edizioni Laterza, 2018; idem, *Quale sistema elettorale per quale Csm*, cit.; Romboli, *Quale legge elettorale, per quale CSM*, cit.; C. Castelli, *Elogio dell'associazionismo giudiziario*, in *Questione Giustizia*, n. 3/2019; L. Pepino, *Appunti per una storia di Magistratura democratica*, in *Questione giustizia*, 2002, n. 1, 111 ss.; G. Palombarini, *Giudici a sinistra. I 36 anni della storia di Magistratura Democratica: una proposta per una nuova politica per la giustizia*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2000; V. Zagrebelsky, *La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi*, in *Legge, Diritto, Giustizia*, Einaudi, 1998; N. Rossi, *Attualità del pluralismo*, in *MicroMega*, 1997, n. 4, 186 ss.

Nel 2009, per i cento anni dalla fondazione, l'ANM ha pubblicato un libro sulla storia dell'associazionismo, che può essere scaricato da

<https://www.associazionemagistrati.it/allegati/cento-anni-di-associazione-magistrati.pdf>

quale si è venuta sviluppando dopo la Costituzione sia incomparabilmente diversa da quella esistente nello Stato prerepubblicano e che la progressiva realizzazione della prima regola deontologica del magistrato, quella legata al principio di soggezione del giudice solo alla legge, come pure la consapevolezza che la funzione del magistrato non consiste nell'esercizio di un potere, ma nell'esplicazione di un servizio nell'interesse della collettività, siano dovute anche ai compiti dell'autogoverno consapevolmente esercitati³⁸ ed all'opera svolta dall'associazionismo giudiziario, nella dialettica tra le diverse componenti ideali e culturali e nel confronto tra le posizioni di cui ciascuna era portatrice sui grandi temi del ruolo del giudice e della giurisdizione nella società, dell'indipendenza esterna ed interna, dell'ordinamento giudiziario, dell'organizzazione degli uffici e del lavoro dei magistrati.

È il CSM delle "correnti" quello che ha supportato la magistratura nell'affrontare le terribili prove dello stragismo, del terrorismo e della criminalità mafiosa, e nel respingere l'infiltrazione piduista; ed è lo stesso CSM quello che negli anni più recenti ha consentito, pur nelle gravi carenze di mezzi e risorse, di affrontare in modi nuovi la efficienza del sistema giustizia, valorizzando le buone pratiche e misurandosi con l'informatizzazione.

Certo, questo processo non si è sviluppato dovunque in modo uguale e completo; ed il ripetersi di notizie che hanno messo in luce forme di compromissione di singoli magistrati (ordinari, amministrativi, tributari, onorari) in fatti di rilevanza anche penale dimostrano che è stato talvolta tradito il dovere fondamentale che impedisce ai giudici di essere direttamente o indirettamente coinvolti in centri di potere economico e/o politico, tale coinvolgimento determinando una lesione del principio di terzietà e di imparzialità e, più in generale, del canone deontologico per cui il magistrato, come si legge nel codice etico, deve astenersi dalla ricerca di favori, privilegi, incarichi o vantaggi personali capaci di appannare il trasparente svolgimento delle proprie funzioni istituzionali oltre che di menomare la resa e l'efficienza del servizio..

Allo stesso modo, è innegabile che nel tempo gran parte di quell'idealità sia rimasta appannata o soppiantata da prassi e comportamenti che hanno favorito il riemergere di "carrierismi", la

³⁸ Come ha ricordato Pino Borrè, in uno dei suoi ultimi interventi pubblici, <<se la giurisdizione è uno strumento, un istituto di garanzia, il Csm è in qualche modo la *garanzia della garanzia*. È la chiave di volta che rende realistico, possibile, un sistema giudiziario democratico. Questa potenzialità del Consiglio è, del resto, la ragione per cui la sua nascita e crescita sono state a lungo ritardate e guardate con timore da coloro che diffidano di una giurisdizione di alto profilo>>: cfr. *Questione Giustizia*, 4 ottobre 2016

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pesi-e-contrappesi_gli-istituti-di-garanzia_04-10-2016.php

formazione di pratiche clientelari e di logiche lottizzatorie³⁹, trasformando l'ANM da luogo di elaborazione culturale sui temi della giustizia e di coscienza critica dello stesso autogoverno, in «mero contenitore delle decisioni prese dalle correnti»⁴⁰, la cui influenza sul Csm, sia nella fase elettorale, sia in quella della composizione delle commissioni interne e della nomina dei segretari, sia in altre attività dell'organo, in particolare quelle inerenti alle nomine ed al conferimento degli incarichi⁴¹, è diventata nel tempo particolarmente penetrante⁴².

Per contrastare questo stato di cose, possono certo giovare interventi normativi sia incidendo sul sistema elettorale del CSM, sia intervenendo su aspetti della disciplina legislativa inerente al conferimento degli incarichi sia modificando le procedure e le prassi interne al Consiglio, ponendo fine, ad esempio, alla consuetudine delle nomine “a pacchetto” ed ordinando le procedure di conferimento degli incarichi secondo una precisa scansione temporale. Parimenti, ove non fossero ritenute di per sé sufficienti le regole del codice etico vigente, in realtà tutte incentrate su un costante riferimento al «*disinteresse personale*» quale dovere primario del

³⁹ R. Rordorf, *Magistratura Giustizia Società*, Cacucci Editore, Bari, 2020, pagg. 134-135 ha puntualmente osservato come «la crisi delle ideologie novecentesche più fortemente profilate e l'appannarsi delle grandi visioni politiche di cui esse erano portatrici hanno favorito, anche in seno alla magistratura associata, derive di tipo corporativo. Le diverse correnti in cui l'Associazione nazionale magistrati si articola, persi in parte i loro punti di riferimento ideali, hanno finito per essere viste (non sempre a torto) soprattutto come gruppi volti alla protezione reciproca degli appartenenti ed alla gestione del potere nelle istituzioni che amministrano la giustizia». Una delle principali cause del deteriorarsi dell'associazionismo giudiziario «risiede nel progressivo smarrimento del valore sociale – e *lato sensu* politico – della funzione giurisdizionale, che ha innescato fenomeni di sindacalizzazione nella magistratura da cui largamente dipende il trascolorare delle correnti – ma forse non tutte, o non tutte nella stessa misura - da comunità di valori capaci anche all'occorrenza di stimolare un fecondo dissenso sui temi della giustizia, a fasci di interessi con forti connotati corporativi ».

⁴⁰ La definizione è di G. Tamburino, *Nasce il Movimento per la giustizia*,

<http://www.movimentoperlagiustizia.it/2012-10-09-13-26-52/cos-e-il-movimento-per-la-giustizia.html>

⁴¹ Cfr., al riguardo, l'analisi particolarmente severa di J. Patrone, *Essere magistrato, ieri e oggi. E domani?* Intervista di P. Filippi e R. Conti, in *Giustizia insieme*, 1° luglio 2020

<https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/1198-juanito-patrone-essere-magistrato-ieri-e-oggi-e-domani>

⁴² Secondo le puntuali osservazioni di E. Scoditti, *op. cit.*, «le aspirazioni di carriera sono legittime in un ordinamento burocratico che non conosce l'autogoverno dei funzionari amministrativi e non è un caso che la gerarchia costituisca un principio fondante degli apparati burocratici. Quando però alle “volontà di potenza” che germinano dal basso è data la possibilità di autogovernare la carriera mediante l'intermediazione dell'associazionismo, si apre una falla nel sistema attraverso la quale può entrare una diversa declinazione del rapporto fra magistratura e istituzioni dell'autogoverno. I fatti venuti alla luce quest'ultimo anno rappresentano il prodotto di tutto questo. Non è il modello del giudice funzionario la causa, lo è la deriva cui quel modello si presta nell'ambito del mix di careerismo e autogoverno».

magistrato⁴³, potrebbe dimostrarsi opportuno introdurne di nuove sia per contrastare il circolo vizioso tra la presentazione di candidature al CSM ed incarichi già “in atto” nell’Associazione o in istituzioni interne ed esterne alla magistratura (consigli giudiziari, Comitato direttivo della Scuola della magistratura, incarichi che comportano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura), sia per precludere una accentuata contiguità temporale tra la fine del mandato di consigliere del CSM e l’assunzione di incarichi di direzione degli uffici giudiziari o presso altre istituzioni⁴⁴, anticipando in qualche modo – con un visibile cambio di passo – quell’esigenza da lungo avvertita di interrompere le “carriere parallele” costruite attraverso percorsi a tappe, spesso accuratamente programmati in anticipo, che si creano nel passaggio senza soluzione di continuità da incarichi associativi ad elezioni nel CSM; da incarichi fuori ruolo al conferimento (una volta cessato il mandato) di incarichi direttivi o

⁴³ Cfr., ad es. l’art. 1 (“*nello svolgimento delle sue funzioni, nell’esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale*”); l’art. 2, in cui viene ricordato al magistrato il dovere di respingere “*ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia*” e di astenersi “*da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull’amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui*”; l’art. 10, che nell’enunciare gli obblighi di correttezza del magistrato, lo ammonisce di non servirsi *del proprio ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri*”; gli prescrive – qualora aspiri a promozioni, ad assegnazione di sede e ad incarichi di ogni natura, di non adoperarsi per “*influire impropriamente sulla relativa decisione*” e di non accettare “*che altri lo facciano in suo favore*», e gli chiede di astenersi “*da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazione di sede e conferimento di incarichi*”.

⁴⁴ Possono essere pertanto guardate con favore le previsioni contenute negli artt. 8 e 21 del disegno di legge governativo menzionato in nota 27. Il primo è volto a precludere il rientro nei ruoli organici della magistratura di appartenenza al magistrato che abbia ricoperto le cariche politiche menzionate nella lett. b dell’articolo; ad escludere che i magistrati - eccezion fatta per quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale - candidatisi ma non eletti ad una delle cariche elettive di cui sopra, prima del decorso di un certo periodo di tempo possano essere assegnati a determinati uffici o a determinate funzioni all’atto del ricollocamento in ruolo; a disciplinare il ricollocamento in ruolo per i magistrati che abbiano ricoperto cariche elettive o di governo negli territoriali indicati alla lettera c dell’articolo; ad escludere che i magistrati ordinari collocati fuori ruolo per l’assunzione di incarichi apicali, inclusi quelli di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso le giunte regionali, possano proporre domanda per accedere a incarichi direttivi prima del decorso di alcuni anni decorrente dal giorno di cessazione dell’incarico, fatto salvo il caso in cui l’incarico direttivo sia stato ricoperto in precedenza.

Con l’art. 21 si intende poi precludere al magistrato che abbia fatto parte del CSM di proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo (fatto salvo il caso in cui l’incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza) prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, e di essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie (salvo che il collocamento fuori del ruolo organico sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive) prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura

semidirettivi; dalla cessazione del mandato consiliare alla nomina alla direzione di un ufficio, e via dicendo⁴⁵. Le stesse disposizioni statutarie dell'ANM potrebbero essere modificate sia per assicurare la continuità del mandato associativo sia per rendere esplicito il divieto di interferenze e sponsorizzazioni associative nelle procedure di nomina a questo o a quel posto⁴⁶.

Le modifiche accennate, come anche quelle normative dirette a precludere il ritorno in magistratura di quei magistrati che abbiano scelto di prendere parte alla competizione politica, prevedendo la loro ricollocazione - al termine del mandato o in caso di mancata elezione - in altri comparti dell'amministrazione, come ad esempio l'Avvocatura dello Stato⁴⁷, potranno costituire parte della soluzione del problema, ma non saranno esse stesse la soluzione, la quale implica una rigorosa presa di coscienza da parte di ogni segmento dell'istituzione e di ogni magistrato⁴⁸.

⁴⁵ Cfr., su questi aspetti, M. Imperato, *Ostacolare carrierismo per ritrovare credibilità*, in *Giustizia insieme*, 25 maggio 2020.

Nell'assemblea dell'ANM del 14 settembre 2019 il Comitato direttivo ha formulato una base di proposte di modifica al codice etico «*dirette a delimitare la libertà nella richiesta o dell'accettazione d'incarichi o candidature al CSM*», avviando l'iter di consultazione dei magistrati attraverso assemblee locali, «*al fine di raccogliere il più ampio e motivato consenso possibile su questi od altri interventi di revisione del codice etico*».

⁴⁶ Sempre il 14 settembre 2019 l'Assemblea generale dell'ANM ha approvato numerose modifiche dello Statuto associativo, alcune delle quali incidenti anche sul codice etico e sul procedimento disciplinare interno all'ANM. Tra le nuove regole figura quella relativa all'assunzione automatica d'impegno da parte degli associati a portare a compimento i loro mandati elettivi fino alla scadenza naturale.

⁴⁷ Come osserva N. Rossi, *L'etica professionale dei magistrati: non un'immobile Arcadia, ma un permanente campo di battaglia*, *cit.*, si tratta di aumentare la distanza tra sistema politico e potere giudiziario per salvaguardare il libero svolgimento delle loro dinamiche interne, mettendoli al riparo anche solo dal sospetto di impropri condizionamenti e indebite influenze reciproche.

Sotto altro profilo, non possono non condividersi le considerazioni di L. Pepino, *La magistratura e il suo Consiglio superiore*, *cit.*, quando osserva come ciò che maggiormente nuoce alla giurisdizione sono i collegamenti impropri tra magistrati e politica e che riguardano non già la "politica delle idee" ma la "politica del potere". «*Qui non c'entrano - o c'entrano in misura ridotta - le correnti: c'entra l'occupazione degli uffici del Ministero della giustizia (e non solo) da parte di singoli magistrati chiamati ad personam da ministri e sottosegretari e c'entrano gli incarichi di diretta estrazione politica. È - questo - un sistema privo, salvo casi eccezionali, di valide giustificazioni (non essendo dato vedere, se non in una prospettiva di protezione o di potere corporativo, perché il capo di gabinetto del ministro o il direttore dell'Amministrazione penitenziaria debbano essere giudici o pubblici ministeri...)* che è fonte di un *continuum* tra politica e magistratura e di una cultura che non vede in esso controindicazioni o inopportunità».

⁴⁸ Come ha osservato V. Zagrebelsky nell'articolo più sopra ricordato, «*per un consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura clientelare vi sono decine di clienti. Si usa deplorare il primo, quando vien scoperto, ma il problema vero sono i secondi. Il consigliere è persona di servizio, che passa le sue giornate a soddisfare coloro che lo hanno eletto. Egli non li tradisce, poiché è stato votato proprio per fare quel mestiere*»». Cfr. altresì, G. Silvestri, *Notte e nebbia sulla magistratura italiana*, *cit.* ove si legge che «*nel quadriennio nel quale sono stato componente del CSM (1990-1994) erano presenti ed*

che i valori finali in gioco sono quelli stessi della giurisdizione e che tutto ciò che direttamente o indirettamente si pone in contrasto con le regole dell'etica professionale finisce prima o poi per mettere in crisi l'esercizio stesso della giurisdizione ed aprire un solco definitivo ed incolmabile tra la collettività ed i suoi giudici. Come ha osservato G. Melis, *Le correnti nella magistratura. Origini, ragioni ideali, degenerazioni*, cit., <<anche la migliore delle riforme del sistema di designazione dei membri togati del Csm non varrebbe a granché se non si accompagnasse ad una svolta radicale nell'etica individuale e di corpo della magistratura: se si continua a ritenere che "è sempre avvenuto e sempre avverrà", che "lo fan tutti e quindi lo faccio anch'io", se cioè non vi sarà una rivalsa forte e diffusa dell'etica, difficilmente si potrà uscire dal *cul-de-sac* del quale le recenti vicende mostrano tutta la gravissima evidenza>>.

Non è del pluralismo, dunque, che si deve o si può fare a meno, né dell'associazionismo giudiziario, poiché la libertà di associarsi è riconosciuta dalla Costituzione e per ciò stesso significa che dalla Costituzione essa è considerata una risorsa⁴⁹.

Ciò di cui vi è bisogno, all'opposto, è un più ampio e reale pluralismo ed un associazionismo diverso o, se si vuole, un ritorno all'associazionismo originario dove le diversità culturali ed ideali costituivano una risorsa ed una ricchezza per discutere sui grandi temi

attive sia la dedizione a coraggiose battaglie di difesa dell'indipendenza della magistratura, di fronte ad inauditi attacchi provenienti anche dai vertici dello Stato, sia tendenze corporative che identificavano la figura del consigliere nel motto: "oggi come ieri al servizio del collega". C'erano due file di magistrati che si formavano a Palazzo dei Marescialli: quella di coloro che venivano a chiedere ascolto e sostegno nella loro quotidiana azione per la legalità, specie in terra di mafia, talvolta non ricevendo né l'uno né l'altro; quella di coloro che venivano a raccomandarsi per trasferimenti, uffici direttivi e quant'altro. La prima fila era piuttosto esigua e andava accorciandosi; la seconda si allungava progressivamente>>.

A sua volta L. Pepino, *La magistratura e il suo Consiglio superiore*, cit. (e vedi, dello stesso autore, *Non sognavo il Consiglio*). *Note sparse su magistrati, autogoverno, rappresentanza, Questione giustizia*, 2009, p. 49 ss.), nell'evidenziare come il clientelismo e la ricerca di protezioni politiche, anche tra i magistrati, abbia radici molto lontane, testimonia di aver toccato con mano il fenomeno durante la sua esperienza consiliare, dal 2006 al 2010, in cui molte furono le richieste di "appoggi" e altrettante le amicizie cancellate per non averli accordati

⁴⁹ Combattere le degenerazioni dell'associazionismo giudiziario – sono ancora parole di R. Rordorf, *op. cit.* pagg 135-136 <<è essenziale per aiutare i magistrati a comprendere (ed a non dimenticare) che la loro funzione non può essere correttamente svolta senza un'adeguata percezione della complessa trama di rapporti umani, economici e sociali da cui scaturiscono le vicende sulle quali il giudice è chiamato a pronunciarsi. Questa percezione richiede un continuo esercizio di riflessione collettiva, che sarebbe difficile realizzare senza forme associative che la favoriscano e che, per ciò stesso, riescano a contrastare la pericolosa deriva burocratica che minaccia la funzione giudiziaria>>. Il principale valore dell'associazionismo giudiziario, se correttamente inteso, risiede infatti << nel concorrere alla formazione professionale di un magistrato non soltanto dotato delle conoscenze tecnico-giuridiche che l'accesso tramite pubblico concorso è supposto già garantire, ma anche capace di interpretare il suo ruolo con consapevolezza e attenzione ai riflessi etico-sociali insiti in ogni decisione di giustizia>>.

della funzione del giudice e della giurisdizione, sui temi della giustizia, sulle sue necessità e sui modelli organizzativi, sul ruolo dei dirigenti. Ciò che occorre soprattutto (in ogni momento, ma in questa fase in particolare) è la <<denuncia ferma delle cadute, delle compromissioni, delle deviazioni che investono la giurisdizione, la sua organizzazione, l'associativismo giudiziario>>, poiché <<da sempre – in ogni ambito – il malcostume si contrasta evitando le coperture corporative e contrapponendovi una cultura e un metodo di confronto alto sulle idee e sui progetti>>⁵⁰.

Come ha osservato N. Rossi⁵¹, di fronte a gravi cadute della magistratura, non bastano le risposte d'occasione e i buoni propositi, né giovano gli slanci generosi, ma autodistruttivi che inevitabilmente finiscono con il ritorcersi contro la parte più viva e sensibile della magistratura. Rigenerare e rinnovare l'etica professionale dei magistrati è un compito politico, volto a delineare un modello di magistrato adeguato ai tempi e capace di rispondere alle attese di una società civile esigente, così come già avvenne negli anni sessanta e settanta.

Alcuni mutamenti di prassi già intervenuti all'interno dell'attuale consiliatura, e la tempestiva e decisiva reazione di indignazione e di ripulsa che si è manifesta nelle assemblee dei magistrati spontaneamente convocate all'indomani dello scandalo romano delle nomine, con la richiesta di dimissioni dal CSM dei componenti a vario titolo coinvolti, lasciano ben sperare.

⁵⁰ L. Pepino, *La magistratura e il suo Consiglio superiore*, cit.

⁵¹ *L'etica professionale dei magistrati: non un'immobile Arcadia, ma un permanente campo di battaglia*, cit.